



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE

N.206 DEL 18.12.2017

OGGETTO: "Programma di attività sportiva anno 2017". Concessione contributo in favore dell'A.S.D. "Marcialla City".

L'anno duemiladiciassette e questo giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 11.00, nel Palazzo Comunale di Tavarnelle Val di Pesa, si è riunita la **Giunta dell'Unione Comunale**.

All'appello nominale risultano:

1) TRENTANOVI Giacomo	Presidente	PRESENTE
2) BARONCELLI David	Assessore	PRESENTE
3) PESCHINI Massimiliano	Assessore	PRESENTE
4) SOTTANI Paolo	Assessore	PRESENTE

PRESIEDE l'adunanza il Presidente dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino Giacomo Trentanovi con l'assistenza del Segretario Generale dell'Unione Dott. Rocco Cassano, incaricata della redazione del presente verbale.

ACCERTATA la legalità del numero degli intervenuti, si passa all'esame dell'oggetto sopra indicato, il cui verbale è letto, approvato e sottoscritto come segue:



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

LA GIUNTA DELL'UNIONE COMUNALE

Visti:

- l'art. 13 del D.Lgs. n. 267/2000;
- l'art. 43 dello Statuto dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino il quale dispone: *“Fino all’emanazione dei propri regolamenti da parte degli organi dell’Unione si applicano, provvisoriamente ed in quanto compatibili, i regolamenti adottati per le gestioni associate dei servizi e, in mancanza, quelli del Comune di Tavarnelle Val di Pesa”*;
- il vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;

Premesso che sul territorio dell'Unione Comunale sono presenti varie associazioni che svolgono attività in ambito sportivo rivolte al coinvolgimento delle varie fasce della popolazione, offrendo un rilevante contributo nel favorire occasioni di aggregazione, di integrazione sociale e di promozione dei valori dello sport;

Preso atto di come tra queste operi l'A.S.D. *“Marcialla City”*, con sede in Via Bardazzi n. 346 loc. Marcialla - 50021 Barberino Val d'Elsa (C.F. 94187220481) associazione costituita nel 2010 con l'obiettivo di promuovere e sviluppare le attività sportive dilettantistiche, in particolare il gioco del calcio;

Vista la nota prot. 21530 del 06.12.2017 ,conservata in atti presso l'Ufficio Sport dell'Unione Comunale, come inoltrata dalla A.S.D. *“Marcialla City”* relativa alla realizzazione dell'attività sportiva per l'anno 2017;

Considerato che l'A.S.D. *“Marcialla City”*, nel perseguimento degli obiettivi statutari, svolge un ruolo importante nella promozione delle attività sportive dilettantistiche e delle discipline legate al gioco del calcio sul territorio, in particolare rivolgendosi anche alle fasce di età giovanili ed organizzando inoltre attività di animazione ed aggregazione sociale in collaborazione con altre realtà associative;

Rilevato che con la citata comunicazione l'Associazione richiede la concessione di un contributo economico all'Unione Comunale del Chianti Fiorentino a sostegno delle attività stesse ed a copertura parziale delle spese sostenute per la loro realizzazione;

Dato atto che la richiesta è stata inoltrata con le modalità prescritte dal citato Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990;

Visto l'art. 6 del D.L.n. 78/2010, il quale recita che a decorrere dall'anno 2011 le Amministrazioni Pubbliche inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) ai sensi dell'art. 1, comma 3 della L. n. 196 del 31.12.2009, incluse le Autorità Indipendenti: *“non possono effettuare spese per sponsorizzazioni”*;

Dato atto che la Corte dei Conti ritiene che: *“il termine sponsorizzazione si riferisce a tutte le forme di contribuzione a terzi alle quali possono ricorrere gli Enti territoriali per addivenire alla realizzazione di eventi di interesse della collettività locale di riferimento”*, significando pertanto che ogni forma di contribuzione, sia diretta mediante esborso di denaro, che indiretta mediante esenzioni da pagamenti dovuti all'Amministrazione, risulta vietata;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Vista la giurisprudenza del Consiglio di Stato e di Cassazione, secondo la quale: *“rispetto alla sponsorizzazione, l'accordo di patrocinio si distingue per il fatto che il soggetto, pubblico o privato, il quale consente che l'attività di altri si svolga sotto il suo patrocinio, non è un imprenditore commerciale, sicché quand'anche egli si impegni a finanziare in qualche misura l'attività, tale obbligazione non trova corrispettivo nel vantaggio atteso dalla pubblicizzazione della sua figura di patrocinatore; il contratto dunque si atteggia piuttosto come una donazione modale, che come un contratto a prestazioni corrispettive”;*

Visti i pareri della Corte dei Conti Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia n. 1075/2010 e per la Puglia n. 163/2010;

Ribadito che non si configura come sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti dell'Ente e rese nell'interesse della collettività, qui emergendo anche il fondamentale principio di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 della Cost.;

Specificato quindi che è ammissibile lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria dell'Ente in forma sussidiaria; dovendosi trattare di una qualificata attività da stimarsi come rientrante nelle competenze dell'ente locale e tale da venire esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, in guisa da rappresentare una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione;

Atteso che tra le attività dell'Unione Comunale vi è tra l'altro la promozione di occasioni di aggregazione, di socializzazione e di diffusione e promozione della pratica dello sport come in dettaglio indicato nell'art.3, comma 1 del vigente Statuto dell'Unione Comunale;

Dato atto che il D. Lgs. n. 117 del 03.07.2017 *“Codice del Terzo Settore”* che all'art. 2 recita: *“E' riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne e' promosso lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne e' favorito l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali.”*

Dato atto che l'A.S.D. *“Marciolla City”* è un'associazione senza finalità di lucro che nel proprio statuto prevede come scopi principali la promozione e lo sviluppo di attività sportive dilettantistiche, l'organizzazione di manifestazioni sportive, anche in collaborazione con altre realtà associative, la promozione di attività per favorire un miglior utilizzo del tempo libero per la popolazione;

Riscontrata pertanto la sussistenza dei requisiti soggettivi in possesso dell'Associazione predetta, in conformità con quanto previsto dal vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti;

Valutata positivamente l'attività svolta dall'Associazione e meritevoli le proposte per il corrente anno 2017 che si realizzano in favore della collettività ed in rispetto dei criteri oggettivi stabiliti da questa Amministrazione per l'erogazione di contributi e vantaggi economici e riscontrata la loro conformità con i fini perseguiti dall'Ente, nell'imparzialità dell'azione amministrativa;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

Atteso dunque che l'attività svolta dalla A.S.D. "*Marcialla City*" presenta i rimarcanti connotati giustificanti il contributo di questa Unione Comunale e risponde ai requisiti richiesti dal Regolamento su citato;

Constatato che la A.S.D. "*Marcialla City*" risulta regolarmente iscritta al n. 626 del Registro delle Associazioni di promozione sociale della Città Metropolitana di Firenze;

Richiamato il parere espresso dalla Corte dei Conti (Sezione di controllo Liguria) con deliberazione n. 83/2017 con il quale si ribadisce che: "*la spesa per contributi concessi ad una Proloco o ad altra associazione operante sul territorio dell'Ente Locale non presenta, di norma, i caratteri finalistici che connotano la nozione di "spese di rappresentanza"*";

Ribadito pertanto che la concessione del contributo in questione non rientra nell'ambito del divieto di cui all'art.6, comma 9 del D.L. n. 78/2010, come modificato dalla L. n.122 del 30.07.2010, posto che la spesa stessa non presenta i caratteri finalistici che contraddistinguono le spese di rappresentanza, essendo rivolta alla promozione dello sport e dei suoi valori educativi e sociali, ambiti rispetto ai quali l'Amministrazione esercita le proprie competenze e funzioni;

Ritenuto pertanto di provvedere allo stanziamento del contributo in favore A.S.D. "*Marcialla City*" a sostegno dell'attività ed a parziale copertura delle spese sostenute per l'organizzazione della varie iniziative ed attività sportive per il corrente anno, quantificandolo nella somma totale di € 500,00;

Dato atto che l'erogazione del contributo avverrà in rispetto delle norme previste dal vigente Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni, in particolare per quanto riguarda la rendicontazione delle spese sostenute;

Visti i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 dal Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari Opportunità e dal Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici, per quanto concerne la regolarità tecnica e contabile del presente atto;

Con votazione unanime, palese e favorevole, resa nelle forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare le premesse suesposte quali parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di dare atto che il programma di attività sportiva proposto per l'anno 2017 e svolto dalla A.S.D. "*Marcialla City*" non incorre nei divieti di legge di cui all'art. 6 del D.L. n. 78/2010;
- 3) di dare atto che l'attività si realizza nel rispetto di quanto previsto nel Regolamento dell'Unione Comunale per la concessione del patrocinio e per l'attribuzione di contributi e vantaggi economici ad associazioni ed Enti ai sensi dell'art. 12 della L.n. 241/1990, approvato con Deliberazione del Consiglio dell'Unione Comunale n. 2 del 30.04.2015;



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

- 4) di stabilire in € 500,00 il contributo totale a carico dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, da concedere in favore della A.S.D. "*Marcialla City*", con sede in Via Bardazzi n. 346 loc. Marcialla - 50021 Barberino Val d'Elsa (C.F. 94187220481) a sostegno delle varie attività riferite all'anno 2017;
- 5) di incaricare il Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari Opportunità di predisporre gli atti necessari per l'erogazione del contributo suddetto per il corrente anno 2017 che avverrà in rispetto di quanto previsto agli artt. 13 e 14 (erogazione e rendicontazione) del citato Regolamento dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
- 6) di inviare copia della presente deliberazione alla A.S.D. "*Marcialla City*" ed all'Ufficio Segreteria dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino per le rispettive competenze;
- 7) di assicurare, per gli adempimenti relativi alla trasparenza, la pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione;
- 8) di dichiarare il presente atto, con separata ed unanime votazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, al fine di permettere, nel più breve tempo possibile, la stesura degli atti necessari per l'erogazione del contributo di cui al precedente punto 4).



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

DELIBERAZIONE N. 206/GU DEL 18.12.2017

PARERE AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, DEL D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000, IN MERITO ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE PER OGGETTO:

“Programma di attività sportiva anno 2017”. Concessione contributo in favore dell’A.S.D. “Marcialla City”.

AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA’

Ufficio Cultura

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Cultura, Sport e Pari opportunità dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;
Tavarnelle V.P., 15.12.2017

**IL RESPONSABILE DELL’
AREA CULTURA, SPORT E PARI OPPORTUNITA’
f.to Dott.ssa Gianna Magnani**

AREA SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI

Ufficio Ragioneria

La sottoscritta, nella sua qualità di Responsabile dell'Area Servizi Finanziari – Servizi Statistici dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino;
Vista la proposta di Deliberazione in oggetto;
Visto l'art. 49, comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;

E S P R I M E

il proprio **PARERE FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità contabile relativamente all'adozione della proposta di Deliberazione in oggetto da parte dell'organo competente;
Tavarnelle V.P., 15.12.2017

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
SERVIZI FINANZIARI – SERVIZI STATISTICI
f.to Dott. ssa Barbara Bagni**



UNIONE COMUNALE DEL CHIANTI FIORENTINO

Barberino Val d'Elsa – Greve in Chianti - San Casciano Val di Pesa – Tavarnelle Val di Pesa

IL PRESIDENTE

f.to Giacomo Trentanovi

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

PUBBLICAZIONE

Ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la Deliberazione viene pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino in data odierna per 15 giorni consecutivi.

Tavarnelle V.P., 21.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente Deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000.

La presente Deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Tavarnelle V.P., 18.12.2017

IL SEGRETARIO GENERALE

f.to Dott. Rocco Cassano

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Io sottoscritto Segretario Generale dell'Unione Comunale del Chianti Fiorentino, certifico che copia della presente Deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per la pubblicazione per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, ai sensi dell'art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e che contro di essa non sono state presentate opposizioni.

Tavarnelle V.P., _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott. Rocco Cassano
